



Comune di San Felice del Molise
via Roma
01027 San Felice del Molise
0862/200001

Prot. n. Agenzia Segretari
gascp aa
N. di
del 2010

Riscontro nota del

Parere n.

Roma, 22 aprile 2010

Al Ministero dell'Interno -
Dipartimento per gli affari
interni e territoriali -
Direzione Centrale per gli
uffici territoriali del Governo
e per le autonomie locali

c.a. Dirigente Area

E p.c.

Comune di

c.a.

OGGETTO: Competenze del
Segretario Comunale.

Luca Ferraro
via Roma
01027 San Felice del Molise
0862/200001
F. F. 2010/2010



*"Eunoia - Eunoia per la Legge statale del
di Spazio Pubblico e Amministrativo"*

Con nota prot. 0002534 del 17.02.2010 il Ministero dell'Interno trasmetteva a questa Agenzia un quesito formulato dall'Assessore alle

concernente il Segretario Comunale.

In particolare il citato quesito chiedeva *"se il Segretario Comunale sia tenuto ad apporre il visto di conformità sugli atti emanati dagli organi politici o se occorra una espressa previsione statutaria, nonché se i singoli componenti degli organi dell'ente possano autonomamente richiedere che il segretario apponga il visto suddetto agli atti deliberati dal Consiglio o dalla Giunta comunale."*

La soluzione del prospettato quesito deve necessariamente partire dall'analisi dell'art. 97 dal d.lgs. 267/2000 che al secondo comma statuisce che *"Il segretario comunale e provinciale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti."*, inoltre il quarto comma della richiamata nota prevede alla lettera a) che *"partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione"*.

La risposta al quesito formulato richiede una preliminare disamina delle cd. funzioni necessarie del segretario comunale. In merito è utile ricordare come il parere preventivo obbligatorio di legittimità del segretario su ogni proposta di deliberazione della giunta e del consiglio, introdotto dall'art. 53 della legge 142/90, sia stato soppresso dalla legge 127/97.

La citata legge 127/97 ha ridotto i controlli preventivi di legittimità necessari ai soli atti fondamentali (sub art. 126: statuto, regolamenti, bilancio e rendiconto), estendendo l'area del controllo di legittimità eventuale su iniziativa della giunta o dei consiglieri (sub art.127), secondo un disegno che è stato completato dall'abrogazione dell'art. 130 della Costituzione (legge costituzionale n.3/01 di riforma del Titolo V).



*Comune di Capri
via S. Andrea, 1 - 80018 Capri (NA)*

Al tempo stesso, per rendere spedita l'attività amministrativa, ma nel contempo affermare l'importanza dei principi di efficienza, di trasparenza, di legalità della sua azione che ogni amministrazione deve perseguire, la legge ha introdotto l'obbligo per i comuni e le province di creare strumenti e modelli per effettuare il controllo di gestione interno e la verifica della regolarità amministrativa, in attuazione del principio costituzionale che prescrive per i pubblici uffici un'organizzazione improntata al buon andamento ed all'imparzialità (art.97 Cost.).

La verifica di regolarità amministrativa deve prevedere il coinvolgimento e la collaborazione del segretario poiché tra i principi posti dalla legge delega di adeguamento del TUEL, si impone di mantenere ferme le disposizioni volte ad assicurare la conformità dell'attività amministrativa alla legge (legge 131/03, art. 2, comma 4, lettera m).

Per le ragioni sin qui brevemente esposte si può affermare che la verifica della regolarità amministrativa può essere considerata l'architrave del nuovo sistema dei controlli interni, finalizzato al riscontro della legalità sostanziale che senza trascurare la legittimità di singoli atti, ponga maggiore attenzione alla correttezza giuridica dell'azione amministrativa nel suo complesso, unicamente all'efficienza, efficacia ed economicità dell'azione dell'ente locale.

Pertanto si ritiene che l'attività dei segretari abbia perso un connotato esterno all'organo dell'ente e repressivo dei singoli atti (parere di legittimità), per assumere un carattere essenzialmente direzionale.

Il citato parere di legittimità del segretario è stato da alcuni percepito come una vera e propria attività di controllo.

Per questo motivo la dottrina si è divisa sulla possibilità e sull'utilità di una previsione all'interno dello statuto che attribuisca in capo al Segretario Comunale un parere di legittimità o conformità.

Infatti, nell'attuale contesto normativo la partecipazione con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del consiglio e della giunta



Comune di Castellana Grotte
via S. Maria, Castellana Grotte

prevalgono rispetto alla funzione di verbalizzazione o attività certificativa del pubblico ufficiale (Cass. Penale Sez. V, 03/25509).

La scelta di qualificare una delle funzioni cui il segretario deve assolvere quando partecipa alle sedute degli organi collegiali come referente individua - oltre all'attività di assistenza e di consulenza - un dovere di riferire (relazionare) all'organo che deve assumere l'atto, su ogni proposta in discussione, anche in assenza di esplicita richiesta.

Il segretario comunale è individuato come centro di responsabilità concorrente con quella degli organi deliberanti, laddove l'atto sia ritenuto illegittimo o illegale, per il sol fatto di aver preso parte alla seduta senza rappresentare formalmente i vizi che l'atto da adottare conteneva (corte Conti n.523/El./01).

Alla luce delle osservazioni sin qui riportate si può, quindi, affermare che il segretario comunale, salvo specifica previsione statutaria, non sia ad oggi obbligato ad apporre un visto di conformità o di legittimità, fermo ed impregiudicato l'obbligo in capo allo stesso di fornire consulenze e relazionare sugli atti da adottare da parte degli organi collegiali.

Tutto ciò premesso e considerato e nei termini sopra esposti viene reso il parere richiesto a questa Agenzia.

IL VICE DIRETTORE GENERALE

Dott. Carmelo Carlino